

**SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010

234^a Seduta

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

SULLA VOTAZIONE DI UN EMENDAMENTO DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2180 CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI PROCESSI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il senatore CECCANTI (PD) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'emendamento 01.100 del relatore, riferito al disegno di legge in titolo: gli organi di stampa hanno successivamente riferito anche il numero di voti favorevoli e di voti contrari, ma questi ultimi sono stati erroneamente riportati in misura inferiore a quella reale. Infatti, egli rammenta che in quella votazione i senatori che hanno espresso un voto negativo sono stati 10, pari al numero complessivo dei senatori del Gruppo del Partito democratico (9) e del senatore del Gruppo Italia dei Valori.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della precisazione appena fornita dal senatore Ceccanti, osserva che questa si riferisce esclusivamente alle ricostruzioni di stampa: infatti, come è noto, in Commissione si vota per alzata di mano e dunque ciò che viene accertato e risulta dagli atti è solo l'esito della votazione, risultante dal computo dei singoli voti, ma non vi è alcuna forma di registrazione di questi ultimi, salvo ciò che si può desumere dalle eventuali dichiarazioni di voto.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2010

235^a Seduta

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Alfredo Ricciardi, segretario nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, accompagnato da Tommaso Stufano, presidente, e da Alfonso Migliore, vice segretario nazionale vicario, e Vittorio Bottoli, presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome, accompagnato da Giuliano Grossi, difensore civico regionale dell'Abruzzo, e da Manuela Mandarà.

La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Prosegue la trattazione degli emendamenti, pubblicati insieme ai resoconti delle sedute precedenti: si procede nelle votazioni di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, riprodotti in allegato.

Il senatore SANNA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.100/3, volto a ridurre il termine entro il quale la Camera di appartenenza o il Senato o il Parlamento in seduta comune deliberano sulla sospensione, in modo da ridurre quanto più possibile la lesione alla continuità del processo penale.

Il senatore PARDI (IdV) dichiara che voterà a favore dell'emendamento: infatti, un termine eccessivamente dilatato per la deliberazione parlamentare potrebbe, tra l'altro, danneggiare l'immagine internazionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La senatrice PORETTI (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione giudicando troppo breve il termine proposto di 15 giorni.

Il senatore CECCANTI (PD) ritira la firma dall'emendamento 1.100/3 e, in dissenso dal Gruppo, preannuncia che voterà contro. Muove, infatti, una obiezione pregiudiziale all'ipotesi di deliberazione parlamentare che, a suo avviso, darebbe luogo a un conflitto con il potere giudiziario. La riduzione del termine aggraverebbe le perplessità, poiché non consentirebbe ai membri del Parlamento di formarsi una idea in vista della decisione, che dunque sarebbe rimessa a una valutazione di mera appartenenza politica.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ritira la firma dall'emendamento ritenendo dannoso un termine più breve di quello indicato nella proposta del relatore. Più in generale, ritiene che la sospensione del processo penale per deliberazione parlamentare determini una rottura del principio di separazione dei poteri, con effetti gravissimi sul tessuto costituzionale. Annuncia il suo voto contrario.

Il senatore SANNA (PD), dopo aver ponderato le argomentazioni svolte dagli altri senatori del suo Gruppo, intervenuti in dissenso, dichiara di ritirare l'emendamento 1.100/3.

Anche il senatore PARDI (IdV) considera convincenti le considerazioni svolte dal senatore Ceccanti e si esprime in senso contrario alla riduzione del termine.

Il senatore MALAN (PdL) fa proprio l'emendamento 1.100/3.

L'emendamento 1.100/3, limitatamente alla prima parte, fino a "con le parole", è posto in votazione ed è respinto. Risultano preclusi la parte residua dello stesso emendamento e l'emendamento 1.100/4.

Si procede alla votazione degli emendamenti 1.100/6 e 1.100/7, di contenuto identico.

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole: non essendo previsti altri criteri per la deliberazione parlamentare, ritiene indispensabile prevedere che essa sia assunta a maggioranza qualificata.

La senatrice INCOSTANTE (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Le proposte di modifica in votazione tentano di mettere in luce l'irragionevolezza del provvedimento, che non tiene conto delle pregresse pronunce della Corte costituzionale. La pur ammissibile previsione di prerogative a tutela delle alte cariche non dovrebbe ignorare la necessità di mantenere l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Invece, l'estensione ai procedimenti relativi a fatti antecedenti all'assunzione della carica e comunque estranei alla funzione attuale del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica è significativa della volontà di predisporre una tutela non per la carica ricoperta bensì per una particolare persona fisica.

Il senatore CECCANTI (PD) ritira la propria firma dall'emendamento 1.100/7 e, in dissenso dal Gruppo, dichiara che voterà contro. Ribadisce l'opposizione a ogni ipotesi di deliberazione parlamentare: ove fosse previsto il *quorum* dei 2/3 dei componenti, il mancato raggiungimento di quella soglia assumerebbe il significato di una contestazione della maggioranza di Governo; d'altro canto, la deliberazione a maggioranza di 2/3 dei componenti avrebbe il significato di una contrapposizione con il potere giudiziario anche più grave, perché estesa a parte dell'opposizione.

La senatrice PORETTI (PD), in dissenso dal Gruppo, dichiara di astenersi. Osserva che in altri ordinamenti l'assoluta inviolabilità e irresponsabilità della carica è riconosciuta solo ai sovrani.

Gli emendamenti 1.100/6 e 1.100/7, identici, limitatamente alla prima parte, fino alle parole "a maggioranza", sono posti in votazione e respinti. Risultano preclusi la seconda parte degli stessi emendamenti e gli emendamenti 1.100/5 e 1.100/8.

Il senatore SANNA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il metodo di votazione adottato dal Presidente impedisce alla Commissione di esprimersi su proposte alternative e tra loro subordinate, dirette a correggere l'emendamento 1.100, nella parte in cui si riferisce al *quorum* necessario per la deliberazione sulla sospensione del processo penale. Si tratta, a suo avviso, di una inopportuna compressione della discussione su una materia di rilievo cruciale.

Il PRESIDENTE ricorda che della questione si è ampiamente dibattuto sia nella discussione generale sia in sede di illustrazione e discussione degli emendamenti. Comunque, il metodo di votazione corrisponde a quello adottato, anche in altre legislature, sia in Assemblea sia in Commissione.

La senatrice INCOSTANTE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.100/11. La proposta di limitare al primo biennio di nomina il periodo di sospensione del processo serve ad assicurare un bilanciamento tra la necessità di pari trattamento davanti alla giurisdizione e l'esigenza di sereno svolgimento dell'incarico.

Il senatore SANNA (PD) ritira la propria firma dall'emendamento 1.100/11 che, prevedendo una durata limitata della sospensione del processo, non consente di ricercare il consenso dei Gruppi di maggioranza sull'ipotesi più ragionevole di non reiterare la sospensione in altra legislatura o in caso di assunzione di altra carica. L'immunità sostanziale, che si determinerebbe con una sospensione *sine die* del processo penale, implica che la valutazione pubblica del Presidente del Consiglio si sposterebbe sulla questione che un candidato a quella carica possa o non possa avvalersi di quella prerogativa in futuro, ovvero in caso di passaggio ad altra carica istituzionale, con inevitabile perdita di credibilità sia per la persona sia per la stessa istituzione.

Il senatore PARDI (IdV) sostiene l'emendamento 1.100/11, di contenuto analogo all'emendamento 1.100/13 da lui presentato insieme ad altri senatori del Gruppo. Ricorda che la sospensione del processo senza la fissazione di un termine certo è stata censurata dalla giurisprudenza costituzionale ed è in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, la durata della sospensione per l'intero mandato produrrebbe effetti diversi a seconda del grado, della fase o dello stato in cui si trova il procedimento; si dovrebbero valutare più attentamente gli effetti sugli equilibri del processo.

Infine, osserva che la possibilità di sospendere il processo - per un tempo collegato a un fenomeno indisponibile per le parti processuali - determinerebbe un vantaggio sproporzionato per la difesa, contraddittorio rispetto al principio del giusto processo.

L'emendamento 1.100/11, fino alle parole "durata della carica", è posto in votazione ed è respinto. Risultano preclusi la restante parte dello stesso emendamento e gli emendamenti 1.100/12 e 1.100/13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180

Art. 1

1.100/3

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «quindici giorni».

1.100/4

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

1.100/6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1,», inserire le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti,».

1.100/7

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1», inserire le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti».

1.100/5

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1», inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti».

1.100/8

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1,», inserire le seguenti: «a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,».

1.100/11

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica» e aggiungere il seguente periodo: «La sospensione opera nel solo primo biennio dalla nomina e non è reiterabile, né si applica in caso di successiva nomina nella medesima legislatura o in altre successive».

1.100/12

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica» e aggiungere il seguente periodo: «La sospensione dei processi è deliberata per un tempo non superiore alla durata del mandato in corso».

1.100/13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica».

1.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.
2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.
3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile.»